



**CONI**

# Monitoraggio attività legislativa

**Luglio 2016**

a cura di  
Affari Legislativi, Istituzionali  
e Attività di Presidenza

Il Ministero della Salute ha emanato un decreto che differisce al 30 novembre 2016 l'obbligo per tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

Il provvedimento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato adottato anche al fine di consentire il completamento, su tutto il territorio nazionale, delle attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei dispositivi salvavita.

La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati, su proposta del relatore MOLEA (SC), ha rinviato al prossimo mese di settembre l'esame della PDL 1680/AC - FOSSATI (PD), concernente la funzione sociale dello sport, al fine di poter acquisire maggiori informazioni dal Governo, specie in relazione agli aspetti finanziari.

Assegnata alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati (VII) la PDL 3960/AC - RANUCCI (PD), recante l'introduzione del limite di tre mandati per i presidenti ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni

sportive nazionali e delle discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva.

Il provvedimento, salvo rinvii, sarà incardinato in Commissione il prossimo autunno.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il DDL 1328-B/AS - LETTA, referente, tra l'altro, le sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla pesca sportiva e la disciplina per il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Inoltre, è stato accolto dal Governo l'Ordine del giorno G39.100 (testo 2) - STEFANO (MISTOMOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ), avente ad oggetto la facoltà per le Regioni di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna selvatica locale, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate. Il testo della legge è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

<b>1</b>	<b>Gazzetta Ufficiale</b>	
	<b>1.1</b> PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DECRETO 7 GIUGNO 2016 Nuova organizzazione Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri	4
	<b>1.2</b> REGIONE SICILIANA - LEGGE 17 MARZO 2016, N. 3 Professione guida di media montagna	5
	<b>1.3</b> PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DECRETO 15 GIUGNO 2016 Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"	5
	<b>1.4</b> PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DECRETO 15 GIUGNO 2016 Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"	6
	<b>1.5</b> PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2015, N. 21 Disposizioni in materia di sport	6
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Ministero della Salute</b>	
	<b>2.1</b> DECRETO 19 LUGLIO 2016 Differimento termine per dotazione ed utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita	7
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Camera dei Deputati</b>	
	<b>3.1</b> ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 1680 ed abbinata - Funzione sociale dello sport	8
	<b>3.2</b> ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 3960 - Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA e EPS	9
	<b>3.3</b> ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 3834 - Diritti audiovisivi sportivi - Modifica c.d. riforma Melandri	9-10
	<b>3.4</b> ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 3936 - Disciplina delle attività sportive dilettantistiche	11
	<b>3.5</b> ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PDL 4004 - Percorso formativo atleti di alto livello	12
	<b>3.6</b> GRUPPO PARLAMENTARE Scelta Civica per l'Italia - Rinnovo Ufficio di Presidenza	12
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Senato della Repubblica</b>	
	<b>4.1</b> ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 1328-B - Sanzioni per violazione norme pesca sportiva e contrasto al bracconaggio	13-14
	<b>4.2</b> ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2349 - Celebrazioni centenario nascita Fausto Coppi	14-15
	<b>4.3</b> ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE DDL 2475 - Disciplina delle professioni relative alle attività motorie	15
	<b>4.4</b> ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE DDL 2480 - Tutela della salute dei giovani nell'attività sportiva	15
	<b>4.5</b> GRUPPO PARLAMENTARE Area Popolare - Rinnovo Ufficio di Presidenza	15
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Parlamento</b>	
	<b>5.1</b> TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI / Ministero della Salute Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 376/2000 e sull'attività della CVD	16
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	
	<b>6.1</b> CONSIGLIO DEI MINISTRI / Non impugnativa L.R. Lombardia n. 14/2016	17

### **Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto 7 giugno 2016**

*“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»”.*

#### **Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:**

6 luglio 2016 - Serie Generale n. 156

Al fine di garantire una più efficiente ed efficace gestione delle attività in materia di sport e anche in considerazione dell'incremento delle attività legate alla candidatura dell'Italia alle prossime Olimpiadi, è stata decretata la trasformazione dell'Ufficio per lo sport, da Ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad Ufficio autonomo, cambiando contestualmente la denominazione del citato dipartimento.

L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'Ufficio provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e

all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il Credito Sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. L'Ufficio per lo Sport si articola in non più di due servizi. L'attuale organizzazione del Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna delle strutture, che saranno adottati entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto.

## 1.2 PROFESSIONE GUIDA DI MEDIA MONTAGNA

---

### Sicilia

#### Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

*"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale"*

#### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

2 luglio 2016 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 27

---

Il provvedimento è costituito da 76 articoli e reca, tra l'altro, norme in materia di professione di guida di media montagna.

In particolare, l'articolo 67 - nel modificare la legge regionale 8/2004 avente ad oggetto l'attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea - prevede che

lo svolgimento della professione di guida di media montagna sia disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 21 (Accompagnatori di media montagna) e 22 (Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna) della legge 6/1989 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

## 1.3 ORDINE "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"

---

### Presidente della Repubblica

#### Decreto 15 giugno 2016

*"Nomina a Cancelliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» del Gen. Leonardo GALLITELLI"*

#### **Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:**

13 luglio 2016 - Serie Generale n. 162

---

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Generale Leonardo GALLITELLI viene no-

minato Cancelliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana".

## 1.4 ORDINE "AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"

---

### **Presidente della Repubblica Decreto 15 giugno 2016**

*"Nomina dei componenti del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» delle signore e dei signori Bona FRESCOBALDI, Mariapia GARAVAGLIA, Paolo MIELI, Gabriella PALMIERI SANDULLI, Paola SEVERINO, Antonio ZANARDI LANDI e Dino ZOFF"*

### **Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:**

13 luglio 2016 - Serie Generale n. 162

---

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Signor Dino ZOFF viene nominato com-

ponente del Consiglio dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana".

## 1.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

---

### **Provincia Autonoma di Trento Legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21**

*"Legge di stabilità provinciale 2016"*

### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:**

16 luglio 2016 - 3° Serie Speciale  
Regioni n. 29

---

Il provvedimento è costituito da 43 articoli ed il Capo V reca disposizioni in materia di turismo e sport. Nello specifico, l'articolo 33 modifica la legge provinciale n. 12/1992 che disciplina l'esercizio di alcune attività professionali tra cui quella di assistente di turismo equestre; l'articolo 36 dispone che gli aiuti previsti ai sensi della legge provinciale n. 35/1988 in materia di provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci non siano cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione della Giunta provinciale sulla programmazione degli interventi.

L'articolo 37, infine, autorizza la spesa di 220.000 euro per gli anni 2016-2018 finalizzata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge provinciale sullo sport n. 21/1990; prevede, inoltre, che i finanziamenti già concessi – alla data di entrata in vigore della legge - ad associazioni ed enti sportivi per interventi di acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive possano essere utilizzati anche per l'ammodernamento degli impianti sportivi destinati alla disciplina del calcio con la realizzazione di manti in erba artificiale.

**Ministro della Salute**  
**Decreto 19 luglio 2016**

Il Ministro della Salute, con decreto pubblicato sul sito istituzionale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha differito di ulteriori quattro mesi e dieci giorni il termine di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto 24 aprile 2013 (originariamente indicato dal Ministero nel 20 gennaio 2016, poi prorogato al 20 luglio 2016 ed in scadenza, quindi, il 30 novembre 2016), relativo all'obbligo per tutte le

società e associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, nel rispetto delle modalità previste dalle linee guida riportate nell'allegato E del decreto.

Il provvedimento è stato adottato anche al fine di consentire il completamento, su tutto il territorio nazionale, delle attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei dispositivi salvavita.

## 3.1 FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI**  
**PDL 1680/AC - FOSSATI (PD)**

*"Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva"*

**In abbinamento con****PDL 1425/AC - DI LELLO (Misto-PSI-PLI)**

*"Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e disposizioni per la promozione della loro attività"*

**NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO**

Intero articolato

**Stato:** 1ª lettura - Commissione

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**Presentazione:** 10 ottobre 2013

**Assegnazione Commissione Cultura (VII):**  
9 gennaio 2014

**Relatore:** Bruno MOLEA (SC)

**Avvio Iter Commissione:** 14 maggio 2014

---

**Agevolazioni per attività sportiva dilettantistica, tutela dei segni distintivi, riconoscimento del volontariato sportivo e delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di sport**


---

**26 luglio u.s.**

Il relatore MOLEA (SC) ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento al fine di poter acquisire maggiori informazioni dal Governo, specie in relazione agli aspetti finanziari.

Inoltre, ha precisato che pur essendo favorevole ad alcuni emendamenti presentati, occorre attendere lo sviluppo del confronto con le altre forze politiche e con l'Esecutivo.

Il deputato VALENTE (M5S), nel ritenere fondamentale che l'esame della proposta costituisca l'occasione per aprire un dibattito sullo sport, ha stigmatizzato l'assenza del Governo che, ancora una volta, sembra non dare la dovuta importanza ai provvedimenti in questo campo.

La deputata BLAŽINA (PD), condividendo l'intervento del relatore, ha affermato che i contenuti della delega sono troppo importanti per essere compresi in una discussione veloce.

Pertanto, la presentazione di un cospicuo numero di emendamenti ha reso evidente che ci sia bisogno di un maggiore approfondimento e, soprattutto, di un fattivo contributo del Governo, specialmente per gli aspetti finanziari.

La Presidente, PICCOLI NARDELLI (PD), ha accolto la proposta di rinvio ma ha espresso preoccupazione in merito all'allungamento dei tempi, che porterà inevitabilmente a dover proseguire l'esame nel mese di settembre e richiedere alla Presidente della Camera di differire l'esame in Assemblea.



**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
PDL 3960/AC - RANUCCI (PD)**

*“Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali”*

**Stato:** 2<sup>a</sup> lettura - esame non ancora iniziato

**Trasmessa dal Senato della Repubblica:**

1° luglio 2016

**Assegnata alla Commissione Cultura (VII):**

6 luglio 2016

Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 30 giugno u.s., reca l'introduzione del limite di tre mandati per i presidenti ed i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva (articoli 1 e 2).

Si prevedono, inoltre, disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto per delega in assemblea (articolo 2), l'estensione della normativa al Comitato Italiano Paralimpico (articolo 3) ed una disciplina transitoria in base alla quale tutti coloro che sono in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati (articolo 5, comma 4).

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE  
IN SEDE REFERENTE  
PDL 3834/AC - BONACCORSI (PD)**

*“Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi”*

**Stato:** 1<sup>a</sup> lettura - esame non ancora iniziato

**Presentazione:** 17 maggio 2016

**Assegnata alla Commissione Cultura (VII):**

18 luglio 2016

Il mercato dei diritti audiovisivi sportivi è stato oggetto di una riforma strutturale - con legge delega 19 luglio 2007, n. 106, e relativo decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, c.d. "decreto Melandri" - che prevedeva, da un lato, la centralizzazione degli stessi in capo alle leghe sportive e, dall'altro, un sistema di regole per la loro commercializzazione in linea con i principi dell'Unione europea.

Secondo i proponenti, tale riforma, tuttavia, necessita di una revisione in ragione dell'intervento cambiamento delle condizioni di mercato: si sono persi diversi operatori, non sono entrati nuovi *players* nel mercato nazionale e vi è stata

una contrazione dei ricavi.

I meccanismi di commercializzazione e di vendita sono troppo complicati e poco in linea con le nuove tecnologie (in particolare, con il sistema della banda larga che favorisce oggi l'uso di *devices* in mobilità, come *ipad* o *smartphone*).

Nello specifico, la prima parte del decreto Melandri - dedicata alle finalità e ai principi che sottendono la vendita centralizzata - non necessita di alcuna modifica sostanziale.

La terza e ultima parte del decreto - relativa alla ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla vendita centralizzata - non è più attuale in quanto disciplinava, in gran parte, il periodo

transitorio di prima applicazione del provvedimento, salvo alcune disposizioni inderogabili e una diversa distribuzione della mutualità generale.

La seconda parte - avente ad oggetto la procedura di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi - è risultata di difficile applicazione, specie tenendo conto di quel che è accaduto in Italia negli ultimi anni.

La proposta di legge, che consta di un unico articolo, fornisce innanzitutto una nuova definizione di "operatore della comunicazione" ed introduce quelle di "aggregatore di contenuti" e di "operatore dell'informazione".

Il provvedimento, intervenendo in materia di titolarità dei diritti audiovisivi, prevede che l'organizzatore della competizione possa concedere in licenza agli assegnatari dei diritti audiovisivi i diritti d'archivio degli eventi relativi alla stagione in corso ed a quella immediatamente precedente, purché l'utilizzazione dell'archivio sia limitata esclusivamente ai cosiddetti prodotti audiovisivi collettivi, cioè focalizzati sulla competizione nella sua globalità e non sulla singola squadra.

Ai fini della semplificazione del sistema di vendita e per evitare incertezze da parte degli operatori della comunicazione, si dispone che la produzione audiovisiva sia centralizzata dall'organizzatore della competizione; sul fronte della tutela, si riconosce che le riprese televisive assurgono a opera dell'ingegno (secondo un'interpretazione abbastanza consolidata in giurisprudenza) e si introducono ulteriori disposizioni relative alle misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione.

Inoltre, sempre per snellire la procedura di vendita, si individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni come unico interlocutore, mentre si lascia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul comportamento dei protagonisti del settore, avvalendosi dei poteri conferiti con la legge n. 287/1990.

Per dare ancora più trasparenza al sistema, si disciplina il ruolo dell'*advisor*, cioè del soggetto che opera per conto dell'organizzatore della competizione come consulente strategico e operativo per la vendita dei diritti audiovisivi sportivi, imponendo due limiti: uno verticale, concernente il divieto di svolgere lo stesso ruolo per due diver-

si organizzatori della competizione, e uno orizzontale, attinente al divieto di commercializzare i diritti di archivio e di sponsorizzazione con i club. Il secondo limite, inoltre, viene imposto anche agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.

Si prevedono modifiche a delle regole d'ingaggio, rendendo più chiari alcuni divieti (come quello della "no single buyer rule") o flessibili altri (come quelli che impongono il divieto dei *full rights* o della durata) che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su richiesta dell'organizzatore della competizione, può derogare se le circostanze del mercato lo consentono.

Inoltre, risulta rivoluzionaria a livello nazionale la trasmissione di un evento in diretta e in chiaro per ogni giornata.

La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti, anche se non in possesso del titolo abilitativo, a condizione che tale titolo sia ottenuto entro i sei mesi antecedenti all'inizio della competizione di riferimento.

La proposta di legge, allineando la disciplina nazionale alle regole europee, consente la sublicenza - a patto che sia autorizzata dal solo organizzatore della competizione - ed apre quindi il mercato a nuovi *players* che possono accedervi, anche in un momento successivo all'assegnazione a cui non hanno partecipato in mancanza di risorse economiche sufficienti per competere.

In relazione alle piattaforme emergenti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria delibera del 2012, ha ritenuto non sussistenti nell'attuale panorama dell'offerta di contenuti audiovisivi, è stata attribuita alla stessa Autorità la facoltà di reintrodurre una disciplina speciale qualora ve ne siano le condizioni.

Con riferimento alla commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale, si prevedono disposizioni finalizzate a valorizzare l'immagine della competizione e perseguire un migliore risultato economico.

Infine, si modifica il sistema della mutualità generale e si fa salva l'efficacia, fino alla loro scadenza originaria, dei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge e che abbiano ad oggetto materie di cui al decreto Melandri.

## 3.4 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 3936/AC - SBROLLINI (PD)

*"Disciplina delle attività sportive dilettantistiche"*

**Stato:** 1ª lettura - esame non ancora iniziato

**Presentazione:** 28 giugno 2016  
**Assegnata alla Commissione Cultura (VII):**  
25 luglio 2016

La proposta di legge, composta da 21 articoli, intende porre le basi per una riforma organica dello sport dilettantistico.

Nello specifico, l'articolo 1 reca i principi di carattere generale e riconosce, tra l'altro, la funzione sociale dello sport e quella di tutela della salute dei cittadini.

L'articolo 2 definisce l'attività sportiva dilettantistica e gli sportivi dilettanti, ponendo in evidenza la funzione del CONI, quale ente esponenziale dell'ordinamento sportivo italiano, ai fini della qualificazione.

Nell'ambito della prima definizione, rappresenta una novità l'introduzione della finalità di prevenzione e tutela della salute attraverso la pratica sportiva. L'articolo 3 concerne le diverse forme di organizzazione e gestione dello sport dilettantistico - tra le quali si prevede anche la società sportiva dilettantistica di capitali ordinaria - mentre l'articolo 4 disciplina la costituzione dei sodalizi sportivi a seconda della loro natura giuridica.

I successivi articoli del capo II del provvedimento indicano i contenuti validi, necessari e sufficienti degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto il profilo sia civilistico che tributario, con apprezzabili conseguenze in termini di chiarezza e di legittimità della fruizione della normativa speciale. Infatti, la possibilità di beneficiare di agevolazioni tributarie è subordinata tanto alla conformità statutaria ai prescritti requisiti, quanto al possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI (articolo 9).

Con riferimento alla disciplina tributaria, l'articolo 10 reca agevolazioni applicabili alle associazioni

e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, mentre l'articolo 11 detta speciali disposizioni per le società sportive dilettantistiche ordinarie, nonostante siano caratterizzate dalla possibilità di distribuzione di utili.

Inoltre, si prevedono ulteriori norme tributarie connesse allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica (articolo 12) e si esclude il pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione, nell'ambito dello sport dilettantistico, di musica registrata (articolo 13).

Il capo IV della proposta di legge concerne la disciplina dei rapporti di lavoro.

In particolare, sia per le prestazioni sportive dilettantistiche che per quelle amministrativo-gestionali, il rapporto tipico, salvo diversa volontà delle parti, è quello di collaborazione coordinata e continuativa e viene stabilito il relativo trattamento tributario.

Si indicano, inoltre, i contenuti minimi di tali contratti, prevedendo la possibilità di aggiungere ulteriori clausole in relazione a specifiche esigenze e si introducono norme in materia previdenziale ed assicurativa.

L'articolo 19 estende l'applicazione delle disposizioni sulla collaborazione coordinata e continuativa alle prestazioni rese in favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

La natura giuridica di associazione o società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI costituisce titolo preferenziale per la concessione della gestione di impianti sportivi pubblici (articolo 20).

Infine, l'articolo 21 reca l'abrogazione di alcuni commi dell'articolo 90 della legge n. 289/2002.

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA  
DI LEGGE  
PDL 4004/AC - VEZZALI (SC)**

**Presentazione:** 28 luglio 2016  
Testo in fase di pubblicazione

*"Riconoscimento di crediti formativi nell'ambito dei corsi di laurea in scienze motorie in favore degli atleti di alto livello"*

**GRUPPO PARLAMENTARE  
Scelta Civica per l'Italia**

---

**15 luglio u.s.**

Il Gruppo parlamentare SCELTA CIVICA PER L'ITALIA ha comunicato di aver proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

- Presidente: deputato Giovanni MONCHIERO;
- Vice Presidente Vicario: deputato Giovanni PAL-LADINO;
- Vice Presidente: deputato Bruno MOLEA.

### ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 1328-B/AS - LETTA

*"Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"*

### NORME D'INTERESSE

Articoli 39 e 40

**Stato:** in attesa di pubblicazione  
in Gazzetta Ufficiale

### SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1328/AS)

**Presentazione:** 21 febbraio 2014

**Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):**  
20 marzo 2014

**Relatore:** Roberto FORMIGONI (AP)

**Avvio Iter Commissione:** 26 marzo 2014

**Ultima seduta:** 4 marzo 2015

**Avvio Iter Assemblea:** 17 marzo 2015

**Approvato:** 13 maggio 2015

### CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 3119/AC)

**Trasmesso dal Senato della Repubblica:**  
14 maggio 2015

**Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):**  
18 maggio 2015

**Relatore:** Nicodemo OLIVERIO (PD)

**Avvio Iter Commissione:** 1° luglio 2015

**Ultima seduta:** 16 febbraio 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 17 febbraio 2016

**Approvato:** 18 febbraio 2016

### SENATO DELLA REPUBBLICA

**Trasmesso dalla Camera dei Deputati:** 22  
febbraio 2016

**Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):** 1°  
marzo 2016

**Relatore:** Roberto FORMIGONI (AP)

**Avvio Iter Commissione:** 9 marzo 2016

**Ultima seduta:** 18 maggio 2016

**Avvio Iter Assemblea:** 5 luglio 2016

**Approvato definitivamente:** 6 luglio 2016

## Disposizioni per il contrasto al fenomeno della pesca di frodo

### 6 luglio u.s.

L'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato definitivamente con 140 voti favorevoli, 99 astenuti e nessun voto contrario, il provvedimento in titolo.

Nello specifico, l'articolo 39, volto ad intervenire sulla legislazione vigente riguardante il riassetto normativo in materia di pesca e acquacoltura, ha aggiornato il quadro sanzionatorio in materia di pesca illegale alle nuove disposizioni europee.

Con particolare riferimento alla materia sportiva, tra le sanzioni amministrative principali, si prevede (al comma 10 del capoverso relativo a queste ultime) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico di chiunque violi le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea - con importi raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thun-*

*nus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) - ovvero ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici o affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

Nello stesso capoverso (commi 11 e 12), inoltre, si dispone che il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo sia soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo determinati criteri, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg.

Anche in questa fattispecie, gli importi indicati sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). L'articolo 40 mira a contrastare il bracconaggio ittico nelle acque interne.

La disposizione specifica, al comma 1, il concetto di acque interne, individua le fattispecie vietate ai commi 2 e 3, stabilisce nei commi successivi l'impianto sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi di condotta illecita, alla loro gravità e reiterazione.

In merito all'esame degli ordini del giorno, è stato accolto dal Governo, rappresentato dal Vice Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, OLIVERO, l'O.d.g. G39.100 (testo 2) - STEFANO (MISTO-MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIÙ), avente ad oggetto la facoltà per le Regioni di immettere specie e popolazioni non autoctone non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna selvatica locale, al fine dello sviluppo della pesca sportiva e della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni autoctone ittiche pregiate, con conseguente azione positiva sulle attività di allevamento e del turismo nelle aree regionali interessate.

Il testo della legge è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## 4.2

## CELEBRAZIONI CENTENARIO NASCITA FAUSTO COPPI

### ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 2349/AS - BORIOLI (PD)

*"Disposizioni per le celebrazioni del centenario della nascita di Fausto Coppi e per l'istituzione della Rete museale dei campionissimi del ciclismo italiano"*

**Stato:** 1° lettura - esame non ancora iniziato

**Presentazione:** 27 aprile 2016

**Assegnato alla Commissione Istruzione (VII):**  
26 luglio 2016

Il 15 settembre 2019 ricorrerà il centenario della nascita di Fausto Coppi, uno dei più importanti campioni del ciclismo italiano.

Nel corso degli anni, gli amministratori locali hanno messo in atto diversi progetti per valorizzare il Museo dei campionissimi di Novi Ligure (dedicato a Fausto Coppi e all'altro grande campione della zona, Costante Girardengo), la casa-museo dei Coppi ed il sacrario con la tomba e il monumento funebre a Castellania.

Tuttavia, anche in ragione delle limitate risorse degli enti locali e nonostante il cospicuo intervento della regione Piemonte per la realizzazione del museo novese, il nesso tra la vicenda di Fausto Coppi e

il suo territorio d'origine è molto meno chiaro nella conoscenza dei contemporanei di quanto non lo sia stato nella realtà della vita del campione.

Il disegno di legge mira, quindi, ad impegnare direttamente le istituzioni dello Stato nell'azione di valorizzazione della figura di Fausto Coppi.

Nel merito, l'articolo 1 delinea le finalità della legge prevedendo, oltre agli aspetti più specificamente celebrativi del "campionissimo", il riconoscimento del valore di bene culturale di talune strutture presenti nel suo territorio d'origine e già ora destinate a conservarne la memoria.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano l'istituzione, le caratteristiche e le modalità di composizione e di funzio-

namento del "Comitato promotore" (di cui farà parte anche il Presidente del CONI o un suo delegato), che avrà il compito di individuare le iniziative nel campo sportivo, turistico e culturale meritevoli di sostegno e finanziamento, da realizzare nel biennio delle celebrazioni.

L'articolo 4 dispone l'impegno dello Stato e degli enti territoriali a realizzare una ciclovia di adduzione che colleghi i luoghi di Fausto Coppi con la grande ciclovia del Po, denominata Ven.To (Venezia-Torino), favorendo, anche con l'intervento di privati, il recu-

pero e la valorizzazione a fini turistici di beni pubblici dismessi o inutilizzati.

L'articolo 5 reca l'avvio della "Rete museale dei campionissimi del ciclismo italiano", finalizzata a integrare i diversi siti italiani dedicati alla memoria dei principali campioni del ciclismo nazionale, individuando la sede centrale della stessa costituenda rete nella struttura già esistente del Museo dei campionissimi di Novi Ligure e costituendo allo scopo un pool di esperti.

L'articolo 6 contiene le norme di copertura finanziaria.

### **4.3** DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ MOTORIE

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO  
DI LEGGE  
DDL 2475/AS - ROMANI M. (Misto-Idv)**

**Presentazione:** 13 luglio 2016  
Testo in fase di pubblicazione

*"Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle professioni relative alle attività motorie"*

### **4.4** TUTELA DELLA SALUTE DEI GIOVANI NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

---

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO  
DI LEGGE  
DDL 2480/AS - LONGO E. (AL-A)**

**Presentazione:** 12 luglio 2016  
Testo in fase di pubblicazione

*"Disposizioni per la tutela della salute dei giovani che praticano attività sportiva"*

### **4.5** RINNOVO UFFICIO DI PRESIDENZA

---

**GRUPPO PARLAMENTARE  
Area Popolare**

---

#### **20 luglio u.s.**

Il Gruppo parlamentare AREA POPOLARE (NCD-UDC) ha comunicato di aver proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

- Presidente: senatrice Laura BIANCONI;
- Vice Presidente: senatore Ulisse DI GIACOMO;
- Vice Presidente: senatore Giuseppe PAGANO.

---

### TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministero della Salute

---

#### **13 luglio u.s.**

Il Ministro della Salute, con lettera in data 11 luglio 2016, ha inviato la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente *"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"* e sull'attività svolta dalla Commissione per la

vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso alla Commissione Affari Sociali (XII) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Istruzione (VII) e Igiene e Sanità (XII) del Senato della Repubblica.



---

**CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**Leggi Regionali**

---

**28 luglio u.s.**

Per la seguente legge regionale si è stato deliberato di NON procedere all'impugnativa:

- Legge Regione Lombardia n. 14 del 26 maggio 2016, recante *"Legge di semplificazione 2016"*.

Il provvedimento è costituito da 19 articoli e reca la legge di semplificazione 2016.

In particolare, l'articolo 8 modifica la legge regionale n. 26/2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), in materia di aree sciabili ed aree sciabili attrezzate (articolo 13).